

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

ESENZIONE DALLA REPERIBILITÀ PER MALATTIA

Sul proprio sito l'Inps, il 23 ottobre 2018, ha pubblicato chiarimenti circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari per malattia a seguito di notizie diffuse sul *web* circa le richieste dei lavoratori ai propri medici curanti di apporre il codice "E" nei certificati al fine di ottenere l'esenzione dal controllo.

Le norme vigenti non prevedono l'esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità, perciò il controllo concordato è sempre possibile.

Il medico curante può applicare solo ed esclusivamente le "agevolazioni" che escludono dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità:

- D.M. 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati nei casi di patologie gravi che richiedono terapie salvavita o di stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
- D.P.C.M. 206/2017, per i dipendenti pubblici per patologie gravi che richiedono terapie salvavita; causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime 3 categorie della "tabella A" allegata al D.P.R. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella "tabella E" dello stesso decreto; stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del medico curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta in seguito.

Il codice "E", invece, è ad esclusivo uso interno riservato ai medici Inps durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisioni in merito alle malattie gravissime.

Pertanto, qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione "Codice E" non produce alcun effetto di esonero né dal controllo, né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d'ufficio.